



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica “Dentro la Notizia”

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

125/2016
Ottobre/2/2016 (*)
Napoli 5 Ottobre 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 38 del 16 settembre scorso, scioglie i dubbi degli operatori sul regime dell'adempimento collaborativo.

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n° 38 del 16/09/2016, ha dipanato i dubbi applicativi inerenti il **regime di adempimento collaborativo** (*id: cooperative compliance*), di cui agli ex artt. 3 e seguenti del D.Lgs. n. 128 del 5 agosto 2015 (*id: Decreto Certezza del Diritto*), uno strumento di tutoraggio per i grandi contribuenti, attuato con provvedimento del 14 aprile 2016 della stessa Agenzia.

La cooperativa compliance

Al regime di adempimento collaborativo, che può essere definito nuova frontiera della *compliance*, **sono interessati:**

- i gruppi societari con fatturato superiore ai 10 miliardi di euro;
- i gruppi che hanno scelto di partecipare al Progetto Pilota del 2013 con fatturato superiore al miliardo;
- le imprese che intendono dare esecuzione alla risposta dell'Agenzia delle Entrate, fornita a seguito di istanza di interpello sui nuovi investimenti, senza alcuna soglia.

La partecipazione al regime è estesa anche alle società che svolgono funzioni di indirizzo in relazione al sistema di controllo del rischio fiscale non aventi i requisiti dimensionali di accesso al regime e appartenenti a gruppi di imprese nei quali uno o più contribuenti rispetta i requisiti dimensionali di uno o dieci miliardi di euro.

L'accesso al regime

Con l'accesso al regime *de quo*, riservato alle imprese che possono disporre di un efficace sistema di controllo del rischio fiscale, si mira a prevenire e a risolvere anticipatamente le potenziali controversie fiscali, con una chiara *tax strategy*, che può essere definita anche in base alle linee guida Ocse 2016 contenute nel documento "*Building better tax control framework*".

Tale strategia deve riflettere la propensione al rischio fiscale dell'impresa e includere i percorsi operativi necessari per posizionare la società su livelli di rischio prescelti.

L'Agenzia ammonisce che, se successivamente all'ammissione al regime, emergano rischi fiscali non individuati dal sistema di controllo del rischio fiscale ovvero non comunicati, l'Agenzia delle Entrate può disporre con provvedimento motivato l'esclusione del contribuente dal regime *de quo*, previa valutazione della rilevanza dei rischi fiscali non individuati o non comunicati.

Tra i numerosi chiarimenti pubblicati nella circolare in parola, vi sono gli elementi essenziali che definiscono la "*mappa dei rischi*", uno dei documenti obbligatori da esibire in sede di presentazione dell'istanza di accesso.

Si ricorda che l'Agenzia ha dettato le prime indicazioni su condizioni e modalità di accesso con i provvedimenti n. 54237 e n.54749 del 14 aprile 2016.

Gli elenchi

L'Agenzia rende noto che sul sito vengono pubblicati gli elenchi dei contribuenti che partecipano al programma di *cooperative compliance*, e non è prevista la scelta se essere o meno inclusi in questo elenco per esplicita previsione di legge.

L'Agenzia, periodicamente, dovrà rendere disponibili sul proprio sito istituzionale, l'elenco delle operazioni, delle strutture e degli schemi di pianificazione fiscale aggressiva che violano le disposizioni normative vigenti, ivi comprese quelle anti-abuso. I primi schemi verranno pubblicati entro la fine dell'anno 2016.

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED / FC / FT